SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 147

Ministero dell'interno

DECRETO 27 giugno 2007.

Modifiche al decreto ministeriale 28 novembre 2005 inerente «Linee Guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140. Misure e modalità del contributo economico a favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189».

07A06066

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 148

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 15 giugno 2007.

Approvazione delle modifiche al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico.

07A05777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2007.

Individuazione, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;

Visto l'art. 38-*bis* del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma nono con il quale è stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo ed al secondo comma del predetto art. 38-*bis* sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di individuare, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate ulteriori categorie di contribuenti beneficiari dell'erogazione in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria

1. La disposizione di cui all'art. 38-*bis*, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2007, agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici), fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, terzo comma, lettera *a)*, del predetto decreto n. 633 del 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 28

07A06018

DECRETO 20 giugno 2007.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 giugno 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.633 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG London Branch, Goldman Sachs International, Société Générale e Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo:	4.000 milioni di euro
decorrenza:	15 marzo 2007
scadenza:	15 settembre 2023
interesse:	semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito
tasso cedolare base:	2,60% annuo
rimborso del capitale e pagamento degli interessi:	indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto
dietimi d'interesse:	104 giorni (dal 15 marzo al 27 giugno 2007)
prezzo di emissione:	99,091
commissione di collocamento:	0,20% dell'importo nominale dell'emissione

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di Riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{"gg.\,dal\,1^o\,m" - 1}{"gg.\,nel\,mese\,m"} * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat_{m-3}) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat_{m-2}) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1° m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di Riferimento», il «Coefficiente di Indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di Riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di Riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}}\right)^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di Riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice Sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 7.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG London Branch, Goldman Sachs International, Société Générale e Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 27 giugno 2007 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di Indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», in contropartita con l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 27 giugno 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 104 giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Art. 9.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 10.

La dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, firmerà i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A05781

DECRETO 26 giugno 2007.

Autorizzazione provvisoria alla raccolta per tre mesi della nuova scommessa ippica a totalizzatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto interdirettoriale del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005, emanato in attuazione del citato articolo, 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto una nuova scommessa ippica a totalizzatore articolata in più formule di scommessa e che ha previsto che la scommessa «Tris», a partire dalla scadenza naturale della relativa convenzione di concessione, fissata al 31 dicembre 2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui al citato comma 498;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale»;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris Nazionale»;

Viste le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;

Viste le procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in esito alle quali sono state stipulate le convenzioni di concessione dei giochi pubblici, aventi ad oggetto, tra gli altri, con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, le formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, denominate ippica nazionale;

Considerato che le formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004 sono attualmente distribuite attraverso i punti di vendita, le agenzie di scommessa e gli ippodromi collegati ai concessionari per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva, nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, le cui concessioni sono previste in scadenza al 30 giugno 2007;

Considerato che ai punti di vendita collegati ai suddetti concessionari sono stati rilasciati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i titoli autorizzatori per la raccolta della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004;

Considerato altresì che le citate formule di scommessa di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004 saranno distribuite, a partire dal 1° luglio 2007, dai concessionari individuati a seguito delle procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

Considerato che i suddetti concessionari hanno perfezionato nel corso dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2007 la stipula delle relative convenzioni di concessione e che l'attivazione delle rispettive reti di vendita sarà attuata progressivamente, in funzione della velocità di espletamento, da parte di ciascun concessionario, delle numerose attività propedeutiche all'avviamento dei punti di vendita e che comunque è previsto il periodo di 18 mesi per la relativa completa attivazione;

Considerato che l'attivazione della nuova rete dei giochi in questione decorre dal 1° luglio 2007, sulla base di quanto disposto con decreto direttoriale del 2 maggio 2007, per quanto attiene al protocollo di comunicazione e con decreto direttoriale 18 giugno 2007 per quanto riguarda i flussi finanziari;

Considerata la iniziale ridotta consistenza numerica dei punti di vendita dei suddetti concessionari e la conseguente difficoltà di garantire, a partire dal 1° luglio 2007, una capillarità distributiva della nuova rete di vendita della citata scommessa ippica, nonché i connessi volumi di raccolta, con potenziali ricadute negative sia in termini di entrate per lo Stato, sia soprattutto di servizio nei confronti del consumatore;

Preso atto delle risultanze degli incontri di carattere tecnico organizzativo tenuti dal Direttore per i giochi di AAMS con gli operatori del settore;

Ritenuto prevalente l'interesse pubblico al mantenimento dell'attuale livello delle entrate erariali;

Ritenuto necessario dare continuità al gioco, nell'attesa che i concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attivino una quota significativa delle rispettive reti di vendita, prevedendo un periodo transitorio non superiore a tre mesi nel quale i punti di vendita dell'ippica nazionale attivi al 30 giugno 2007, possono continuare a raccogliere gioco fino al 30 settembre 2007, mediante i tre operatori cui sono collegati;

Ritenuto che dalla previsione del periodo transitorio, non superiore a tre mesi, non derivi pregiudizio nei confronti di alcun operatore, attesa la brevità dei termini del periodo transitorio stesso, risultando altresì contemperati in modo armonico ed equilibrato tutti gli interessi, individuali e collettivi, su cui incide il provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

1. Continua ad essere esercitata provvisoriamente a partire dal 1° luglio 2007, per un periodo massimo di tre mesi, la raccolta della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui al citato art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei punti di vendita, delle agenzie di scommessa e degli ippodromi collegati al 30 giugno 2007 ai concessionari per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, di cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003.

2. I concessionari di cui al comma 1, possono distribuire provvisoriamente la nuova scommessa ippica attraverso i punti di raccolta ad essi collegati, a condizione che tali punti non siano stati esercitati come diritti, entro il 1° luglio 2007, da uno dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. In tal caso detti punti di vendita saranno abilitati alla raccolta del gioco esclusivamente come punti di raccolta dei concessionari di cui al citato art. 38.

3. I flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui al comma 1, sono disciplinati dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007 e sono stati recepiti nel protocollo di comunicazione PSR, approvato con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 2 maggio 2007. I concessionari sono pertanto tenuti ad adeguare i propri sistemi informatici, sulla base di quanto disposto nei citati decreti.

Il presente decreto, in vigore dal 1° luglio 2007, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 155

07A05798

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 giugno 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Vista la legge n. 88/1989 concernente la ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed, in particolare, l'art. 44 che dispone l'istituzione, presso ogni sede dell'Istituto medesimo, di un comitato per l'espletamento dei compiti fissati dall'art. 46 della stessa legge;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 che detta, tra l'altro, le norme ed i criteri da seguire ai fini della ripartizione dei membri di cui ai punti 1, 2 e 3 del menzionato art. 44 in relazione: all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate, al rapporto numerico delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Considerato che i membri previsti ai punti 1, 2 e 3 di detto art. 44 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

Tenuto conto che, prima di procedere alla ricostituzione del Comitato occorre individuare le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi più rappresentative operanti in provincia;

Considerato che per la determinazione del grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali, a livello provinciale, sulla base di precise indicazioni della Direzione regionale del lavoro della Campania (nota n. 6852 del 4 giugno 1996), si è fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione agli organismi collegiali;

b) stipula contratti integrativi provinciali ed aziendali;

c) richieste conciliazioni presso DPL;

d) verbali di conciliazione depositati presso DPL ex art. 411 c.p.c.;

e) consistenza iscritti;

f) diffusione delle strutture sindacali in provincia;

Tenuto conto al riguardo dei dati forniti direttamente dalle organizzazioni sindacali datoriali e prestatoriali, nonché di quelli in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro in materia di vertenze individuali nonché delle conciliazioni in sede sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e prestatoriali nelle riunioni tenutesi in data 6 marzo 2007, in data 17 maggio 2007 e in data 21 maggio 2007;

Tenuto conto che per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con riferimento alla consistenza degli iscritti di ciascuna organizzazione, si è reso necessario ed indispensabile acquisire i relativi dati da fonti ufficiali (siti internet CGIL e CISL ed elenchi trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la CONFSAL) o, in mancanza, dalle corrispondenti strutture regionali (UIL ed UGL); tutto ciò a seguito delle rimostranze e/o perplessità espresse, nel corso delle predette riunioni, nei confronti della consistenza numerica degli iscritti dichiarata da qualche organizzazione sindacale, che hanno reso opportuno un riscontro presso la banca dati della CCIAA, dalla cui consultazione si è rilevato che la somma del numero degli iscritti dichiarati dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali superavano la forza lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione) della provincia di Benevento;

Rilevato che dalle risultanze istruttorie, come da atti di ufficio e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri, sono state individuate come maggiormente rappresentative, a livello provinciale, per i lavoratori dipendenti le organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL; per i datori di lavoro: l'Unione degli industriali, la Confagricoltura-Upa e la Confederazione italiana agricoltori (CIA); per i lavoratori autonomi la Confcommercio, la Coldiretti e la Confartigianato;

Rilevato che, in conseguenza di quanto precede, i membri di cui ai punti 1), 9) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44, comma 1 della legge n. 88/1989 vanno così ripartiti:

a) per i lavoratori dipendenti: due rappresentanti alla CGIL, due rappresentanti alla CISL, due rappresentanti alla UIL, tre rappresentanti all'UGL, un rappresentante alla CONFSAL, un rappresentante, di diritto, ai dirigenti d'azienda;

b) per i datori di lavoro: un rappresentante all'Unione degli industriali, un rappresentante alla Confagricoltura-Upa, un rappresentante alla Confederazione italiana agricoltori (CIA);

c) per i lavoratori autonomi: un rappresentante alla Confcommercio, un rappresentante alla Coldiretti, un rappresentante alla Confartigianato;

Tenuto conto che a tutte le predette organizzazioni sindacali, in conseguenza della ripartizione che precede, è stata richiesta la designazione dei nominativi dei propri rappresentanti al fine della ricostituzione del Comitato provinciale INPS;

Rilevato che tutte le predette organizzazioni sindacali, datoriali e prestatoriali, hanno provveduto alla designazione dei nominativi dei propri rappresentanti come previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione del Comitato;

Viste le designazioni pervenute;

Visti i punti 4, 5 e 6 del più volte citato art. 44 che rispettivamente stabiliscono che il Comitato è altresì composto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro, dal direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato e dal dirigente della sede provinciale INPS;

Decreta:

È costituito, presso la sede I.N.P.S. di Benevento, per la durata di un quadriennio (2007/2011), il Comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, quale modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composto:

per i lavoratori dipendenti:

sig.ra Covino Concetta, nata ad Arpaise l'11 dicembre 1953 (in rappresentanza CGIL), sig. Antonio Aprea, nato a Napoli il 24 aprile 1952 (in rappresentanza CGIL);

sig. Nicolella Vincenzo, nato a Montesarchio il 4 aprile 1942 (in rappresentanza CISL), sig. Russo Orazio, nato a Foglianise il 30 giugno 1944 (in rappresentanza CISL);

sig. Alleva Ettore, nato a Benevento il 5 aprile 1950 (in rappresentanza UIL), sig. Pagliuca Cosimo, nato a Benevento il 4 luglio 1928 (in rappresentanza UIL);

sig. Penna Domenico, nato a Ceppaloni il 22 novembre 1951 (in rappresentanza UGL), sig. Barone Enzo, nato a Ceppaloni il 26 marzo 1953 (in rappresentanza UGL); sig. Minicozzi Giovanni, nato a Montemarano il 2 giugno 1964 (in rappresentanza UGL);

sig. Florindo Rosa, nato a Benevento il 30 aprile 1969 (in rappresentanza CONFSAL);

sig. Zarro Giovanni, nato il 17 luglio 1942 a Benevento (in rappresentanza CIDA);

per i datori di lavoro:

sig. Sergio Vitale nato a Benevento il 26 settembre 1948 (in rappresentanza Unione industriali);

sig. Pascarella Manfredi, nato a S.Agata dei Goti il 7 aprile 1953 (in rappresentanza Confagricoltura Upa);

sig. Giuliano Martino, nato a Buonalbergo il 27 gennaio 1959 (in rappresentanza della CIA);

per i lavoratori autonomi:

sig. De Blasio Filippo, nato a Guardia S. l'11 luglio 1960 (in rappresentanza Confcommercio);

sig. Pinto Antonio, nato a Calvi - S. Nazzaro il 6 dicembre 1956 (in rappresentanza Coldiretti);

sig. Ferrucci Carmine, nato a Amorosi il 9 dicembre 1963 (in rappresentanza Confartigianato);

direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Benevento;

direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Benevento;

direttore *pro-tempore* della sede I.N.P.S. di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Benevento, 12 giugno 2007

Il direttore provinciale: AGOSTA

07A05782

DECRETO 12 giugno 2006.

Ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Vista la legge n. 88/1989 concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed, in particolare, l'art. 46, III comma, che prevede l'istituzione di «speciali commissioni» del Comitato provinciale I.N.P.S. per il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 che detta, tra l'altro, le norme ed i criteri da seguire ai fini della ripartizione dei membri di cui al III comma del menzionato art. 46 in relazione: all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate, al rapporto numerico delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Considerato che i membri previsti al III comma di detto art. 46, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

Considerato pertanto che occorre procedere ad una approfondita ponderazione degli elementi disponibili nonché di quelli reperiti dalla Camera di commercio per l'individuazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Considerato altresì che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Individuati siffatti criteri per la valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali sul piano provinciale nei seguenti:

a) partecipazione agli organismi collegiali;

b) stipula contratti integrativi provinciali ed aziendali;

c) richieste conciliazioni presso DPL;

d) verbali di conciliazione depositati presso DPL ex art. 411 c.p.c.;

e) consistenza iscritti;

f) diffusione delle strutture sindacali in provincia;

Considerati i risultati degli atti istruttori;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

Visto il proprio decreto n. 4 del 12 giugno 2007 di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Ritenute più rappresentative sul piano provinciale le seguenti organizzazioni:

per i coltivatori diretti, ezzadri e coloni:

1. CONFAGRICOLTORI;
2. CONFAGRICOLTURA UPA;
3. COLDIRETTI;

per gli artigiani:

1. CONFARTIGIANATO;
2. CASARTIGIANI;
3. CNA;

per gli esercenti attività commerciali:

1. COFCOMMERCIO:
2. CONFESERCENTI.

Decreta:

Art. 1.

La speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni è costituita come segue:

presidente: Pascarella Manfredi, nato a S. Agata dei Goti il 7 aprile 1953;

membri:

1. Addazio Giovanni, nato a Benevento il 19 novembre 1969;
2. Genito Antonio, nato a S. Giorgio del Sannio il 15 dicembre 1942;
3. Penta Pasquale, nato a Fontanarosa il 12 luglio 1961;
4. De Paola Stefania, nata a Benevento il 1° settembre 1974.

Art. 2.

La speciale commissione degli artigiani è costituita come segue:

presidente: Ferrucci Carmine, nato ad Amorosi il 9 dicembre 1963;

membri:

1. Di Bernardo Rolando, nato a Benevento il 5 maggio 1965;
2. Mostacciuolo Fulvio, nato a S. Leucio del Sannio il 16 dicembre 1946;
3. Zucaro Luca, nato a Montesarchio il 29 marzo 1958;
4. De Camillis Giuseppe, nato a Fragneto Manforte il 15 febbraio 1944.

Art. 3.

La speciale commissione degli esercenti attività commerciali è costituita come segue:

presidente: De Blasio Filippo, nato a Guardia S. l'11 luglio 1960;

membri:

1. Romano Nicola, nato a Benevento il 7 novembre 1959;
2. De Girolamo Gennaro, nato a S. Nicola Manfredi il 7 marzo 1954;
3. Palumbo Cosimo, nato a Foglianise l'11 febbraio 1940;
4. Rossi Dario, nato a Benevento il 29 febbraio 1972.

Art. 4.

Ciascuna delle predette commissioni è altresì composta dai seguenti membri di diritto:

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

Il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;

Il dirigente della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le commissioni, composte come sopra, hanno durata di 4 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Benevento, 12 giugno 2007

Il direttore provinciale: AGOSTA

07A05783

DECRETO 14 giugno 2007.

Rettifica parziale del decreto 12 giugno 2007, relativo alla ricostruzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il Comitato provinciale INPS di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Vista la legge n. 88/1989, concernente la ristrutturazione dell'Isituto nazionale della previdenza sociale, ed in particolare, l'art. 46, III comma, che prevede l'istituzione di «speciali commissioni» del Comitato provinciale INPS per il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n. 5 di costituzione delle speciali commissioni del 12 giugno 2007;

Considerato che per mero errore materiale era stato indicato quale presidente della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni il sig. Pascarella Manfredi e non il sig. Pinto Antonio;

Decreta:

Il presidente della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni è sostituito come segue:

presidente: Pinto Antonio, nato a Calvi - S. Nazzaro il 6 dicembre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Benevento, 14 giugno 2007

Il direttore provinciale: AGOSTA

07A05785

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 giugno 2007.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ponza.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 13 aprile 2007, n. 53;

Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 18 maggio 2007, n. 57, con la quale vengono apportate modifiche alla delibera del 13 aprile 2007, n. 53;

Vista la nota n. 07/13699/Gab in data 11 giugno 2007 con la quale la Prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota n. 96666/2D/04 dell'8 giugno 2007;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2007 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan intestati a persone residenti e non residenti nel comune.

Art. 2.

Divieto

Dal 1° luglio al 16 settembre 2007, dalle ore 00.00 del venerdì alle ore 24.00 della domenica, è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t che trasportano merce non alimentare.

Art. 3.

Divieto

Dal 1° luglio al 16 settembre 2007 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t.

Art. 4.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti possono affluire sull'isola:

a) veicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e religiose, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 15 t, intestati a soggetti residenti sull'isola, per comprovate necessità;

d) veicoli delle forze dell'ordine, carri funebri, nettezza urbana.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Autorizzazioni in deroga

Al comune di Ponza è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 7.

Vigilanza

Il Prefetto di Latina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 giugno 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 193

07A05801

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2007.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiquality» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1165/2004 del 24 giugno 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta Salame d'Oca di Mortara;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 23 luglio 2004, con il quale l'organismo Certiquality con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Salame d'Oca di Mortara;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 15 luglio 2004, data di entrata in vigore del Regolamento della Commissione (CE) n. 1165/2004 del 24 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 224 del 25 giugno 2004;

Considerato che il Consorzio per la tutela Salame d'Oca Mortara, con nota del 17 maggio 2007 ha comunicato di confermare l'organismo Certiquality quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Salame d'Oca di Mortara anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo Certiquality la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con 7 luglio 2004, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Certiquality;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Certiquality con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, con decreto ministeriale 7 luglio 2004, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Salame d'Oca di Mortara registrata con il Regolamento (CE) n. 1165/2004 del 24 giugno 2004, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 7 luglio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2007

Il direttore generale: TORRE

07A05761

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per l'intera giornata del 21 maggio 2007, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nella giornata del 21 maggio 2007 per sciopero del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni, con nota prot. n. 862 del 30 maggio 2007, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 31 maggio 2007, prot. n. 2497, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Rferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 15 giugno 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A05784

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno il giorno 21 maggio 2007 per sciopero nazionale e il giorno 22 maggio 2007 per festività del Santo Patrono dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 19 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05773

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Roma 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Roma 3 per il giorno 18 maggio 2007.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale di Roma 3 a causa della partecipazione del personale alla assemblea cittadina c/o la direzione regionale del Lazio tenutasi alle ore 11 del 18 maggio 2007, i locali del F.O. sono stati chiusi al pubblico.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A05959

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2007 ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio Italiano Cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contezioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;

Sentito l'Ufficio Italiano Cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle iposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dell'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di maggio 2007, come segue:

Medie mensili in Euro riferite al mese di Maggio 2007

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	66,9362
ALBANIA	Lek	ALL	47	125,284
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	95,6183
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	102,169
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64806
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,40501
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	5,06733
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	4,16248
ARMENIA	Dram	AMD	246	477,062
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,41853
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,63779
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZN	271	1,16485
BAHAMAS	Dollaro Bahamas	BSD	135	1,35113
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,509377
BANGLADESH	Taka	BDT	174	93,3462
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,70226
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,64851
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,35113
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	55,1046
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYR	263	2898,18
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,7945
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8,27424
BRASILE	Real	BRL	234	2,68044
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,0581
BULGARIA *	Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1419,84
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5494,02
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,47959
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,10793
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,2312
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	705,137
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,3689
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,583027
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2705,56
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	753,018
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,97249
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1253,27
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	701,736

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,32579
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,35113
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,45186
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64806
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	43,4279
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,6904
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,8224
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,96209
ERITREA	Nakfa	ERN	243	20,267
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	12,0482
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,681356
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,18625
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	63,1355
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,89059
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	37,0274
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,27402
GHANA	Cedi	GHC	111	12528,1
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	91,9207
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	163,219
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,681356
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	240,124
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,957953
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64806
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,3351
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	4644,98
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	273,53
HAITI	Gourde	HTG	151	48,8493
HONDURAS	Lempira	HNL	118	25,5296
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,5642
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	55,1046
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11927,8
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	12507,2
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1704,63
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	85,1195
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,40369
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	162,503
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	90,7159
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	51,3092
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,390181
LAOS	Kip	LAK	154	12968,4
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,48547
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696491
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	2037,51
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	83,324
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,7185
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,8819
MACEDONIA	Denar Macedonia	MKD	236	61,1972
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2482,45

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	189,276
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,59616
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	17,2945
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,1941
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	351,516
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	41,8803
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,6223
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,6725
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1573,47
MOZAMBICO	Metical	MZN	272	35,0081
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,67427
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,48547
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	88,2776
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	24,7723
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	081	172,356
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	8,13944
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,84413
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,520106
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	82,003
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,35113
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,08563
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6817,14
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,2801
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,78188
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,91809
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,681356
ROMANIA *	Leu	RON	270	3,28362
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,8999
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	737,763
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	10,3307
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,53995
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,681356
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	18225,5
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	RSD	274	81,4234
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	8,25365
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	4037,31
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,0581
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	70,5426
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	33,7356
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1832,75
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	149,75
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64806
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64806
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64806
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,35113
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,48547
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	270,992
SUDAN	Sterlina Sudanese	SDG	275	2,70992

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,70886
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,20608
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,65059
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,48547
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,64625
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	44,9493
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1713,44
THAILANDIA *	Baht	THB	73	44,5066
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,65935
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166	8,48982
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,7528
TURCHIA *	Lira Turca	TRY	267	1,80293
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	7025,89
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,79447
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2291,79
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	248,421
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	32,3252
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1699,77
VANUATU	Vatu	VUV	208	139,154
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2901,29
VIETNAM	Dong	VND	145	21695,3
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	268,829
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5426,89
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	337,783

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il direttore centrale: BUSA

07A06030

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6756-XV.J(4358) del 2 maggio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Trac a 110 Pezzi Poleggi (massa netta g 270);

Granata di finale Poleggi C65 (massa netta g 227);

Colpo al titanio Poleggi C65 (massa netta g 165);

Colpo al titanio Poleggi C75 (massa netta g 235),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Poleggi Pietro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Canepina (Viterbo), località Napoletto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

07A05760

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 giugno 2007

Dollaro USA	1,3427
Yen	165,88
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5837
Corona ceca	28,728
Corona danese	7,4442
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67370
Fiorino ungherese	248,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7763
Nuovo leu romeno	3,2051
Corona svedese	9,2990
Corona slovacca	33,743
Franco svizzero	1,6605
Corona islandese	83,40
Corona norvegese	8,0525
Kuna croata	7,3305
Rublo russo	34,8300
Nuova lira turca	1,7435
Dollaro australiano	1,5851
Dollaro canadese	1,4310
Yuan cinese	10,2287
Dollaro di Hong Kong	10,4923
Rupia indonesiana	12010,45
Won sudcoreano	1245,76
Ringgit malese	4,6048
Dollaro neozelandese	1,7625
Peso filippino	61,630
Dollaro di Singapore	2,0613
Baht tailandese	43,396
Rand sudafricano	9,5004

Cambi del giorno 21 giugno 2007

Dollaro USA	1,3397
Yen	165,50
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5837
Corona ceca	28,605
Corona danese	7,4435
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67210
Fiorino ungherese	248,91
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7957
Nuovo leu romeno	3,2036
Corona svedese	9,2543
Corona slovacca	33,814
Franco svizzero	1,6613
Corona islandese	84,03
Corona norvegese	8,0345
Kuna croata	7,3305
Rublo russo	34,7680
Nuova lira turca	1,7592
Dollaro australiano	1,5819
Dollaro canadese	1,4303
Yuan cinese	10,2069
Dollaro di Hong Kong	10,4657
Rupia indonesiana	12077,40
Won sudcoreano	1241,90
Ringgit malese	4,6287
Dollaro neozelandese	1,7546
Peso filippino	61,827
Dollaro di Singapore	2,0587
Baht tailandese	43,404
Rand sudafricano	9,6033

Cambi del giorno 22 giugno 2007

Dollaro USA	1,3441
Yen	166,75
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5837
Corona ceca	28,650
Corona danese	7,4432
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67305
Fiorino ungherese	245,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7780
Nuovo leu romeno	3,1662
Corona svedese	9,2448
Corona slovacca	33,713
Franco svizzero	1,6576
Corona islandese	83,79
Corona norvegese	7,9870
Kuna croata	7,3248
Rublo russo	34,8300
Nuova lira turca	1,7600
Dollaro australiano	1,5847
Dollaro canadese	1,4411
Yuan cinese	10,2430
Dollaro di Hong Kong	10,5044
Rupia indonesiana	12103,62
Won sudcoreano	1247,46
Ringgit malese	4,6412
Dollaro neozelandese	1,7550
Peso filippino	61,855
Dollaro di Singapore	2,0663
Baht tailandese	43,341
Rand sudafricano	9,5932

Cambi del giorno 25 giugno 2007

Dollaro USA	1,3461
Yen	166,21
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5837
Corona ceca	28,718
Corona danese	7,4426
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67350
Fiorino ungherese	246,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7886
Nuovo leu romeno	3,1799
Corona svedese	9,2452
Corona slovacca	33,813
Franco svizzero	1,6538
Corona islandese	84,36
Corona norvegese	8,0040
Kuna croata	7,3245
Rublo russo	34,8410
Nuova lira turca	1,7710
Dollaro australiano	1,5850
Dollaro canadese	1,4424
Yuan cinese	10,2565
Dollaro di Hong Kong	10,5170
Rupia indonesiana	12162,01
Won sudcoreano	1247,23
Ringgit malese	4,6649
Dollaro neozelandese	1,7563
Peso filippino	61,988
Dollaro di Singapore	2,0700
Baht tailandese	43,466
Rand sudafricano	9,6252

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 07A06031 a 07A06034

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al decreto n. 18 dell'8 maggio 2007 del Ministero della salute, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Supratil».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2007, pag. 78, concernente il medicinale per uso veterinario SUPRATIL.

Laddove è scritto:

codice fiscale: n. 01125080373;

confezione e numeri A.I.C.: flacone da 10 ml A.I.C. n. 103789020.

Leggasi:

codice fiscale: n. 01125080372;

confezione e numeri di A.I.C.: flacone da 100 ml A.I.C. n. 103789020.

07A05775

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
J02AC01	Fluconazolo	10 unità 100 mg - uso orale 2 unità 150 mg - uso orale 7 unità 200 mg - uso orale
C09AA06	Quinapril	14 unità 20 mg - uso orale 28 unità 5 mg - uso orale

07A05774

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B33», «30J», «18W», «I18» e «M13».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1º luglio 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B33», «30J», «18W», «I18» e «M13».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B33», «30J», «18W», «I18» e «M13» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B32», «30I», «18V», «I17» e «Ml2».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

07A05652

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-150) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.